

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

#### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che la Provincia di Mantova, avente sede in Mantova, Via Principe Amedeo, 32 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e la Provincia di Mantova sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Alessandro Pastacci, nato a Quistello il 21/01/1974 e residente a Quistello Via 1° Maggio, 2. – C.F. 80001070202, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

La Provincia di Mantova consente che max n. 10 nel triennio 2014/2016, condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, con compresenza massima di 2 persone prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Provincia di Mantova specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in

conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: *assistenza, protezione civile, patrimoni artistico culturale, educazione e promozione culturale, sicurezza stradale e viabilità, ambiente*. Le suddette prestazioni vanno intese a titolo esemplificativo e non esaustivo poiché verranno di volta in volta individuate dalla Provincia di Mantova in relazione alle specifiche richieste.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

La Provincia di Mantova che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Silvia Lionetto ( Tel. 0376 204204) – Orianna Mantovani (0376 204209).

La Provincia di Mantova si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Provincia di Mantova si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Provincia di Mantova si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

È fatto divieto alla Provincia di Mantova di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico della Provincia di Mantova l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Provincia di Mantova.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 15/04/2014

(sottoscrizione)

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani

Il Presidente della Provincia di Mantova

Alessandro Pastacci



# PROVINCIA DI MANTOVA

---

Deliberazione della Giunta Provinciale

Seduta n.1 del **04/04/2014** ore **09:00** delibera n. **31**

---

**OGGETTO:**

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MANTOVA E LA PROVINCIA DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

---

L'anno **duemilaquattordici** il mese di **aprile** il giorno **quattro**, previ regolari inviti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

		<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
PASTACCI ALESSANDRO	Presidente	X	-
ZALTIERI FRANCESCA	Assessore	X	-
CASTELLI MAURIZIO	Assessore	X	-
DALL'AGLIO MASSIMO	Assessore	X	-
GRANDI ALBERTO	Assessore	X	-
MAGRI ELENA	Assessore	-	X

Partecipa il Segretario Generale  
Santostefano Francesca

## LA GIUNTA PROVINCIALE

### DECISIONE

La Provincia intende partecipare al percorso di sensibilizzazione del processo di riforma legislativo finalizzato alla valorizzazione della funzione educativa della pena e alla realizzazione di un sistema sanzionatorio non detentivo e sottoscrive la "Convenzione tra Provincia di Mantova e Tribunale di Mantova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del Decreto ministeriale 26 marzo 2001" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La Provincia di Mantova, in linea con quanto descritto nel proprio programma di mandato 2011/2016, ritiene che la persona sia il fine ultimo di una strategia di comunità da realizzarsi anche attraverso una costante attenzione al problema della convivenza sociale; pertanto ha colto l'opportunità offerta dal Tribunale di Mantova di favorire percorsi di risocializzazione come forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività. Si tratta infatti di una iniziativa di indubbia valenza per il reo in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza.

### CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Provincia di Mantova, già dal 2010, sottoscrivendo il protocollo d'intesa tra il Tribunale per i minorenni di Brescia, Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, Provincia di Brescia, Provincia di Bergamo, Provincia di Cremona, Comune di Brescia, Centro Giustizia minorile per la Lombardia, aderiva al paradigma della giustizia riparativa cui la mediazione penale si uniformava attraverso un sistema di prossimità del reo alle vittime e alla comunità locale.

Il lavoro di pubblica utilità rientra nel medesimo paradigma di giustizia riparativa perché contribuisce alla definizione di un diverso concetto di responsabilità personale attraverso la responsabilizzazione del condannato nell'incontro con la comunità locale.

### ISTRUTTORIA

A seguito dei contatti intercorsi con il Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Mantova e la Segreteria del Presidente del Tribunale di Mantova, la Provincia ha ravvisato l'opportunità di sperimentare l'accoglienza di 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità per il triennio 2014/2016 individuando i possibili ambiti di intervento nei quali gli stessi possono prestare la propria attività.

La sottoscrizione della sopraccitata convenzione non è a titolo oneroso. Nel momento dell'attivazione del percorso riabilitativo, sarà comunque a carico della Provincia di Mantova l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Visti:

- l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274: "il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato";
- l'art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo che stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario

sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- l'art. 33 della L. 120/2010 recante modifiche al D.L.vo n. 285/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" ha previsto la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.L.vo 274/200, previa stipula di apposita convenzione tra il Ministero di Giustizia e l'Ente locale;

Visto che:

- il Ministro della Giustizia con atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- la Provincia di Mantova presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
- richiamato l'articolo 48 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 intitolato "competenze delle Giunte";
- vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 del 28 marzo 2014 di approvazione del PEG 2014;

#### **PARERI**

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 dal Direttore Generale dr. Gianni Petterlini che attesta la regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria che attesta la regolarità contabile;

A voti unanimi e palesi,

### **DELIBERA**

- 1) di partecipare al percorso di sensibilizzazione del processo di riforma legislativo finalizzato alla valorizzazione della funzione educativa della pena e alla realizzazione di un sistema sanzionatorio non detentivo;
- 2) di sottoscrivere a tal scopo la "Convenzione tra Provincia di Mantova e Tribunale di Mantova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2 del Decreto ministeriale 26 marzo 2001" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che nessun onere deriva alla Provincia dall'assunzione del presente atto;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Pastacci Alessandro

Santostefano Francesca

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni*

MINISTERO DEL TESORO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
213863 23LUG01

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premessi che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premessi che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

### DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.  
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 16 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
5849

*ncel.*

25 LUG. 2001

*[Signature]*